



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
DIVISIONE VII – Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi

Risoluzione n. 293796 del 20 settembre 2016

Oggetto: Attività di massaggi Tuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune, preso atto di quanto dalla scrivente Direzione Generale comunicato con nota n. 226219 del 7-7-2016, ossia che i massaggi TUINA o Thai massage rivolti al benessere della persona ricadono nell'ambito della legge n. 4 del 2013 con la conseguenza che i centri preposti sono esenti dall'obbligo della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, chiede chiarimenti in merito alle possibili regole applicabili per poter mantenere contezza dei medesimi presenti sul territorio di propria competenza e "per poter rapidamente distinguere i centri di estetica/massaggio abusivi dai centri TUINA-A.CE.MO".

A tal fine, segnala che i centri TUINA e l'associazione ACEMO, pur dichiarando di svolgere attività disciplinate dalla legge n. 4/2013 non risultano ad oggi iscritti nell'apposita area del Sito Istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove altre discipline bio-naturali hanno invece provveduto a compilare il modello predisposto per comparire nell'apposito elenco web.

Fermo quanto sopra, la scrivente Direzione Generale, per quanto di propria competenza, rappresenta quanto segue.

Nel sistema della legge 4/2013, l'iscrizione ad una associazione, da parte del professionista, è un atto assolutamente volontario e comunque non conferisce alcuna autorizzazione ad esercitare una attività che è già libera di per sé.

L'unico obbligo introdotto dalla legge 4/2013 per i singoli professionisti, all'art.1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della legge stessa. Si tratta, ad ogni modo, di una violazione del codice del consumo e quindi, se del caso, andrebbe accertata e sanzionata dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e non da un Comune, che potrebbe al massimo segnalare il fatto all'Autorità stessa.

Per quanto poi riguarda l'iscrizione di una associazione nell'elenco previsto dall'art.2, comma 7, anch'esso è un fatto volontario. L'associazione inserita può solo, alle condizioni previste dagli articoli 4 , 7 e 8, autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione



all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, il che non costituisce però un atto avente valenza amministrativa.

Per quanto sopra esposto non esiste alcun legame fra l'iscrizione del professionista ad una associazione, iscritta o meno nell'elenco di cui sopra, e la possibilità di esercitare una determinata attività, anche se la presenza di associazioni inserite nell'elenco tenuto da questo Ministero può essere considerata una riprova indiretta della compatibilità fra l'attività stessa e la legge 4/2013.

Per maggiori approfondimenti su quanto sopra si rinvia alla scheda illustrativa della legge che si allega (all. 1), nonché ad altri documenti pubblicati nella sezione "professioni non organizzate" del sito web di questo Ministero, ed in particolare :

“Risposte alle domande più frequenti”;

“Professioni non organizzate in ordini o collegi: elenco delle associazioni professionali”.

Per quanto concerne la richiesta di “regole” al fine della distinzione tra i centri di estetica, la cui apertura è soggetta alla SCIA, e i centri TUINA-A.CE.MO, la scrivente Direzione Generale non può che limitarsi ad evidenziare che l'attività di estetica, esercitata in assenza dei requisiti e presupposti prescritti dalla relativa disciplina di riferimento, è sanzionabile ai sensi della medesima e l'individuazione della violazione non può che essere a carico degli organi preposti alla vigilanza.

Quanto sopra, considerato che in ogni caso eventuali centri nei quali viene svolta l'attività di massaggi non con finalità terapeutiche o estetiche, allo stato della disciplina vigente, non sono assoggettabili a specifici istituti ai fini dell'avvio dell'attività.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)